



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

Istruzioni

Edizione del 01.01.2011 V1.00

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici

ASTRA 78 001

ASTRA OFROU USTRA UVIAS

Diffusione

Il documento pò essere scaricato gratuitamente all'indirizzo www.astra.admin.ch.

© ASTRA 01.01.2011

Stampa autorizzata su indicazione della fonte (eccetto che per uso commerciale).

In virtù degli articoli 41 capoverso 2 e 43 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) nonché dell'articolo 45 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) il **Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)** emana le istruzioni seguenti:

1 Oggetto e campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano la procedura e le competenze nell'ambito della realizzazione di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici situati nelle aree d'influenza delle strade nazionali. Le istruzioni chiariscono la ripartizione dei compiti e assicurano, per gli edifici lungo le strade nazionali, un'applicazione omogenea a livello nazionale dei provvedimenti d'isolamento acustico previsti nella legislazione.

Le istruzioni si applicano a tutti i progetti contro l'inquinamento fonico concernenti le strade nazionali, ritenuti necessari ai sensi degli articoli 7, 8 e 13 OIF. Tra questi rientrano sia i progetti di competenza dell'USTRA sia quelli dei Cantoni relativi al completamento della rete delle strade nazionali approvata (art. 40a lett. a e b della legge federale sulle strade nazionali LSN; RS 725.11).

Non sono oggetto delle presenti istruzioni le condizioni tecniche generali nonché i dettagli di applicazione nella realizzazione dei provvedimenti d'isolamento acustico.

2 Competenze

2.1 Quale autorità preposta all'approvazione dei piani secondo l'articolo 26 LSN, il DATEC:

- a. accorda facilitazioni secondo gli articoli 17 e 25 LPAmb;
- b. definisce le parti degli edifici che necessitano ulteriori provvedimenti secondo gli articoli 20 e 25 LPAmb e ordina tali provvedimenti;
- c. coordina l'esecuzione delle prescrizioni concernenti i provvedimenti d'isolamento acustico, se, oltre alle strade nazionali, sono determinanti anche altre sorgenti di rumore (art. 45 cpv. 5 OIF).

2.2 Il DATEC delega al richiedente la pianificazione di dettaglio dei provvedimenti ordinati. Nel quadro delle presenti istruzioni sono «richiedenti»:

- a. i Cantoni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata,
- b. l'USTRA in tutti i casi rimanenti, segnatamente per la sistemazione di strade nazionali esistenti o provvedimenti di risanamento fonico (adeguamento degli impianti stradali in esercizio alle esigenze legali vigenti).

2.3 L'USTRA effettua i controlli secondo gli articoli 12 e 18 OIF.

3 Procedura

3.1 Procedura di approvazione dei piani (PAP) e attuazione dei provvedimenti di isolamento acustico su edifici

Il richiedente elabora il progetto esecutivo accompagnato dai documenti richiesti nell'articolo 12 capoverso 1 dell'ordinanza federale sulle strade nazionali (OSN, RS 725.111) trasmettendolo poi al DATEC per approvazione. Esso comprende i documenti necessari per l'osservanza delle prescrizioni ambientali previste dal diritto federale.

Il richiedente formula delle richieste di facilitazione accompagnate dai giustificativi necessari (art. 12 cpv. 1 OSN) per tutti i beni immobili che presentano immissioni foniche supe-

riori ai valori limite di esposizione determinanti. Nella documentazione devono figurare un piano e un elenco degli edifici per i quali sono richieste facilitazioni come anche i livelli di valutazione determinanti ed i superamenti dei valori limite riferiti ad ogni facciata, piano e finestra. Nell'ambito della PAP viene elaborato un piano degli edifici con facilitazioni.

Per poter chiarire il diritto a provvedimenti di isolamento acustico, l'utilizzo e l'anno di costruzione degli edifici devono essere noti già a questo stadio della procedura.

Per i locali aziendali (ad eccezione delle zone con grado di sensibilità IV) sono applicabili valori limite di immissione (VLI) aumentati di 5 dB(A). La valutazione della sensibilità al rumore dei locali è descritta nella direttiva 11010 «Manuale per il rumore stradale - Aiuto all'esecuzione per il risanamento» edita dall'USTRA e dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

3.2 Progettazione di dettaglio con progetto acustico (PA)

I documenti elaborati per il progetto esecutivo costituiscono, con la procedura di approvazione dei piani, basi per la fase successiva concernente il progetto di dettaglio (DP).

Durante la fase del progetto di dettaglio, si effettuano sopralluoghi negli edifici. Sul posto vengono rilevati e documentati in dettaglio le dimensioni, lo stato ed il grado di isolamento acustico delle finestre (compresi gli elementi costruttivi annessi).

Le finestre con un grado di isolamento acustico sufficiente ai sensi dell'allegato 1 OIF non vanno sostituite. I criteri per il rimborso dei costi dovuti ai provvedimenti di isolamento acustico sugli edifici sono indicati nella direttiva 11010 «Manuale per il rumore stradale - Aiuto all'esecuzione per il risanamento» edita dall'USTRA e dall'UFAM.

Nel caso di finestre con grado di isolamento acustico insufficiente ai sensi dell'allegato 1 OIF occorre in generale prevedere la sostituzione delle stesse o prendere in esame altri provvedimenti adeguati.

4 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore retroattivamente al 01.01.2011.

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

Doris Leuthard

